

REPERTORIO N. 182

RACCOLTA N. 125

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Registrato a  
MONTEPULCIANO  
il 12/06/2013  
al n. 1456  
Serie 1T  
euro 168,00

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

DATA E LUOGO STIPULA

Il giorno sei giugno duemilatredici  
in Montepulciano nel mio studio in viale Piero Calamandrei n.  
49,  
alle ore diciannove e minuti venticinque

ROGANTE

innanzi a me dottor Andrea Caiati notaio in Montepulciano con  
studio in viale Piero Calamandrei n. 49, iscritto nel ruolo  
del Collegio notarile dei distretti riuniti di Siena e Monte-  
pulciano,


COSTITUZIONE

E' personalmente comparsa:

- Mazzini Sonia, nata a Montepulciano il 15 marzo 1958, resi-  
dente a Montepulciano in Piazza S. Maria n. 1, codice fiscale  
MZZ SNO 58C55 F592M, la quale dichiara di intervenire al pre-  
sente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione  
della:

"FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO"

con sede legale in Montepulciano alla via Fiorenzuola Vecchia  
n. 5, ove domicilia per la carica, numero di codice fiscale  
90018060526, numero di partita I.V.A. 01173710524, iscritta  
nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Toscana al



n. 555.

#### IDENTITA' PERSONALE

Io Notaio sono certo dell'identità personale della costituita.

#### PRESIDENZA RIUNIONE

La costituita signora Mazzini Sonia, agendo nella sua summenzionata qualità, mi dichiara essere qui riunito in questo luogo, giorno ed ora il Consiglio di Gestione della "FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE DI MONTEPULCIANO", di cui la medesima assume la presidenza e mi incarica di redigerne il verbale.

#### REGOLARITA' COSTITUZIONE RIUNIONE

La comparente dà atto che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14 dello statuto.

#### ACCERTAMENTO IDENTITA' ED ELENCO PARTECIPANTI

Il presidente dà atto di aver accertato l'identità dei partecipanti.

Il Presidente accerta e mi fa constatare che:

- sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Gestione:

\* essa costituita, sopra generalizzata, quale Presidente;

\* Masina Giorgio, nato a Roma il 19 agosto 1978, residente a Montepulciano in Via Ricci n. 3;

\* Caroti Roberto, nato a Montepulciano il giorno 8 giugno 1954, residente a Montepulciano in Via F. Redi n. 1;

\* Cassioli Franco, nato a Montepulciano il 27 luglio 1949, residente a Montepulciano in Via Marzabotto n. 18;

\* Cuda Maria Teresa, nata ad Andali il 26 maggio 1960, residente a Cetona in Piazza Garibaldi n. 17;

- che sono pertanto presenti numero cinque membri su numero sei membri del Consiglio di Gestione;

- che è presente il Revisore Unico ragioniere Torriti Luca, nato a Firenze il 20 aprile 1962, residente a Montepulciano in Via di Torrita n. 7.

#### QUORUM COSTITUTIVO

Il Presidente dichiara, pertanto, il Consiglio di Gestione validamente costituito in prima convocazione ed atto a deliberare sul seguente


#### ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di modifiche dello statuto; approvazione e modifiche conseguenti;

- Varie ed eventuali.

#### SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE

Passando quindi alla discussione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il presidente Mazzini Sonia espone al Consiglio di Gestione le ragioni che consigliano e rendono necessario ed opportuno modificare gli attuali articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 22 dello statuto, inserire due nuovi ulteriori articoli 3 e 22, in ordine rispettivamente alle "Attività strumentali, accessorie e connesse" ed in ordine alle "Modifiche dello statuto", modificando conseguentemente la numerazione degli altri articoli ed il nu-



mero complessivo degli articoli dello statuto che passa da 23 (ventitre) a 25 (venticinque).

Il Presidente illustra, pertanto, le modifiche proposte dando lettura del nuovo testo dei suindicati articoli dello statuto nella loro redazione aggiornata proponendone l'approvazione.

Il presidente ricorda inoltre che le modifiche e la versione proposta del nuovo statuto è stata oggetto di valutazione, analisi ed approvazione da parte dei fondatori Comune di Montepulciano e Provincia di Siena, rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 Dicembre 2012 n. 104 e deliberazione del Consiglio Provinciale in data 15 Febbraio 2013 n. 6.

Il revisore unico esprime il suo parere favorevole alle modifiche proposte.

#### DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione e nessuno richiedendo la parola, il Consiglio di Gestione, aderendo alle proposte del Presidente,

#### DELIBERA

1) di modificare lo statuto inserendo due nuovi ulteriori articoli 3 e 22 in ordine rispettivamente alle "Attività strumentali, accessorie e connesse" ed in ordine alle "Modifiche dello statuto", modificando conseguentemente la numerazione degli altri articoli, e di modificare gli articoli dello statuto, così come qui di seguito riportati con la nuova numerazione, lasciando invariati gli altri articoli ad eccezione

della numerazione modificata a seguito dell'inserimento dei predetti nuovi articoli 3 e 22, e precisamente:

"Art. 1 - Natura, denominazione e sede

E' costituita la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi della normativa prevista in materia dal Codice Civile e dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.


La Fondazione ha sede legale in Montepulciano (Siena).

L'eventuale trasferimento in altra sede, purché nel territorio del comune di Montepulciano (Siena), potrà essere deliberato dal Consiglio di Gestione che potrà, inoltre, promuovere o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione, intendendo proseguire ed ampliare l'attività ininterrotta del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, iniziata nel 1975 con il felice incontro del geniale progetto del Maestro Hans Werner Henze con il Comune di Montepulciano, ha le seguenti finalità:

- promuovere la crescita delle conoscenze, esperienze e professionalità nel campo delle arti, prevalentemente musicali, nel territorio del Comune di Montepulciano e dei Comuni del



sud senese;

- incentivare nel territorio del Comune di Montepulciano e dei Comuni del sud senese lo scambio di apporti artistici culturalmente diversi, per appartenenza nazionale, formazione, esperienza professionale, volontà ed interesse individuale, in uno spazio aperto destinato alla creatività e finalizzato alla pubblica fruizione;

- organizzare momenti e periodi di produzione espositiva e di spettacolo e di ogni attività ad essi funzionali, come punto di arrivo di percorsi originali e complessi vissuti in Montepulciano e dei Comuni del sud senese, in maniera da contaminare, permeare e sviluppare la sensibilità artistica e culturale di quanti vivono e lavorano nel territorio di Montepulciano, dei Comuni del sud senese e nell'area geografica e socio-economica di riferimento;

- organizzare e svolgere attività didattica e di promozione nel campo musicale, curando in particolar modo il rapporto con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del polo scolastico di Montepulciano e con scuole, accademie, fondazioni, università operanti in provincia di Siena e in regione Toscana;

- assicurare, anche attraverso la presenza e la funzione di una adeguata Direzione Artistica, la specificità del progetto "Cantiere" secondo i criteri che lo hanno costantemente caratterizzato e che ne rappresentano l'originalità:


- internazionalità delle attività e dei contenuti finalizzate allo scambio di esperienze e alla crescita di talenti artistici e musicali;
- laboratorio permanente per la motivazione e la scoperta di giovani talenti;
- attenzione e stimolo alla sperimentazione ed alla innovazione;
- centralità della produzione artistica rispetto alla rappresentazione;
- costruzione e radicamento sul territorio di strutture di formazione artistica e di supporto allo spettacolo nelle varie forme ed espressioni, sotto la guida di personalità di grande e riconosciuta qualità a livello nazionale ed internazionale.

Gli effetti del perseguimento degli scopi sopra determinati avranno quale ambito spaziale il territorio della Regione Toscana pur essendo rivolti alla realizzazione di collaborazioni, rapporti ed attività che coinvolgano altre realtà territoriali, nazionali ed internazionali, aventi finalità analoghe o affini.

#### Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a



breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della cultura dell'arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo con l'autorizzazione preventiva dei fondatori;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

- g) organizzare spettacoli, eventi culturali, concerti, mostre ed eventi espositivi in genere, inclusive, sia per proprio conto che per conto di terzi;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i) istituire premi e borse di studio;
- l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo originario costituito con i contributi e/o conferimenti, in denaro e in natura, dei fondatori, così come risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle donazioni e contribuzioni successive dei fondatori e partecipanti istituzionali e non, destinati ad incremento del fondo di dotazione, escluse le erogazioni annuali, che potranno essere utilizzate direttamente per gli scopi della Fondazione nella gestione corrente;
- c) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di Gestione;



d) dai beni mobili e/o immobili e/o dai diritti reali di godimento sugli stessi, che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso, ovvero in usufrutto alla Fondazione.

Il patrimonio di norma è incrementato:

a) dai contributi pubblici e dalle liberalità private, espressamente destinate ad incremento del patrimonio;

b) da ogni altro bene che provenga a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

c) dai proventi delle attività economiche e finanziarie svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione che siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

#### Art. 6 - Risorse per attività istituzionali

La Fondazione destina all'adempimento dei suoi compiti i redditi e gli utili derivanti dal patrimonio, i proventi della propria attività ed ogni altra eventuale liberalità che pervenga alla Fondazione non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse strettamente connesse.

È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori, nonché partecipanti istituzionali e non e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve, durante la vita della Fondazione, se la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Art. 7 - Esercizio di gestione

L'esercizio di gestione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


Entro il 20 mese di Dicembre il Consiglio di gestione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico preventivo può essere posticipata a data successiva e l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno, sempre a seguito di parere preventivo del revisore dei conti.

Il bilancio economico preventivo per l'esercizio successivo, con funzione autorizzatoria e di budget, è costituito dal conto economico previsionale, del piano degli investimenti, dalla nota illustrativa (integrativa) e dalla relazione del Consiglio di gestione.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione del Consiglio di gestione.

Nella redazione del bilancio, preventivo e d'esercizio, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del Codice Civile.



Il Consiglio di Gestione ed il Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio economico di previsione approvato.

Laddove l'approvazione del bilancio preventivo economico intervenga in data successiva rispetto al 20 dicembre la Fondazione opererà attraverso esercizio provvisorio durante il quale potranno essere sostenute esclusivamente le spese ordinarie, quelle obbligatorie e quelle relative ad impegni pluriennali già in corso nell'esercizio precedente e già coperti dalle previsioni precedentemente approvate; le spese obbligatorie sono riferite a impegni già assunti e a spese che, se non effettuate, possono nuocere al regolare svolgimento delle attività di gestione ordinaria e/o risultare contrarie a norme di carattere generale

Gli eventuali utili e/o avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per l'eventuale ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito dei precedenti risultati negativi, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del codice civile.

Art. 9 - Fondatori, Partecipanti Istituzionali e partecipanti

Sono fondatori:

- Il Comune di Montepulciano;


- La Provincia di Siena.

Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire in misura annuale o pluriennale al Fondo di Dotazione e alla gestione corrente, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione ovvero con un'attività, anche professionale e/o servizi, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.



I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipante Istituzionale e di Partecipante devono farne richiesta scritta rispettivamente al Consiglio di Indirizzo ed al Consiglio di Gestione, le cui deliberazioni in merito sono inappellabili.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

#### Art. 13 - Consiglio di Indirizzo compiti e convocazione

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di nove membri ad un massimo variabile di componenti.

La composizione sarà la seguente:

- a) sei membri nominati dal Comune di Montepulciano;
- b) tre membri nominati della Provincia di Siena;
- c) un membro nominato da ciascun Partecipante Istituzionale;
- d) fino a tre membri nominati dai Partecipanti.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre anni e non possono essere confermati o rinominati per più di un ulteriore mandato, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La carica di componente il consiglio di indirizzo è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro e/o professionale continuativo con la Fondazione.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri di spettanza



Tutte le revoche dei componenti gli organi, con l'eccezione del revisore, possono essere disposte dai soggetti che hanno provveduto alla nomina senza necessità di giustificazione e per qualsiasi motivazione e/o causa.

In occasione della revoca, il soggetto che la dispone, deve contestualmente provvedere alla nomina del sostituto che avverrà per il residuo periodo di vigenza in carica dell'organo all'interno del quale è nominato.

Ad eccezione dei casi di revoca, la cessazione dei componenti del Consiglio di indirizzo, giunti al termine della durata in carica avviene successivamente al compimento delle attività di verifica dei risultati complessivi della gestione dell'esercizio precedente.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Con le stesse modalità il Consiglio di Indirizzo può essere convocato da un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione su questioni urgenti di rilevante importanza per la fondazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

I membri del Consiglio di Indirizzo non percepiscono alcun compenso e/o indennità per lo svolgimento del proprio mandato.

#### Art. 14 - Quorum

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Membri nominati; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.


In assenza del rispetto delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio di indirizzo sono comunque valide in presenza di tutti i componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente della Fondazione vale doppio.

#### Art. 15 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da un numero di membri compreso tra cinque e nove, tra cui il Presidente della Fondazione, che restano in carica tre anni e non possono essere confermati o rinominati per più di un ulteriore mandato.

Ad eccezione dei casi di revoca, la cessazione dei componenti



del Consiglio di gestione, giunti al termine della durata in carica avviene successivamente al compimento delle attività di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione e viceversa.

La carica di componente il consiglio di gestione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro e/o professionale continuativo con la Fondazione.

I componenti del Consiglio di Gestione, compreso il Presidente e vice - Presidente, non percepiscono nessun compenso e/o indennità per lo svolgimento del loro mandato.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di prudenza, economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio d'Indirizzo, nonché della programmazione budgetaria e di bilancio approvata.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre, sentito il Direttore Artistico, i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

- attribuire la qualifica di Partecipante stabilendone le modalità e condizioni;

- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

- approvare, sia in prima che in seconda convocazione, il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio, derivanti dagli indirizzi espressi dal Consiglio di Indirizzo;

- deliberare eventuali modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti ai componenti il Consiglio di Gestione;

- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio con le stesse modalità di voto di cui al precedente punto;

- approvare il regolamento della Fondazione.


- nominare eventuali componenti degli organi di altri enti il cui statuto preveda la nomina dei medesimi da parte della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri e la predisposizione di un avviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissa-



ta lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

In prima convocazione esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente statuto.

In assenza del rispetto delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio di gestione sono comunque valide in presenza di tutti i componenti in carica.

#### Art. 16 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, è nominato e revocato dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Egli può delegare singoli compiti al od ai Vice Presidenti.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente o, se nominati, più di uno, dal

Vice Presidente anziano e, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi dal Consigliere anziano dell'organo da presiedere.

Art. 17 - Direttore Generale e Segreteria Amministrativa

Il Direttore Generale, ove istituito, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione ed opera riferendo costantemente al Consiglio di Gestione tramite il Presidente.

All'atto della nomina il Consiglio d'Indirizzo affida la fissazione della natura del rapporto e relativa retribuzione al Consiglio di gestione.


Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

In particolare svolge i seguenti compiti:

- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;

- svolgere tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Gestione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;

- firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli da parte del Consiglio di Gestio-



ne;

- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;

- dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione;

- adempiere ai compiti ad esso eventualmente delegati dal Consiglio di Gestione.

La Fondazione potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di una Segreteria amministrativa che avrà anche il compito di supportare le attività degli Organi della Fondazione e del Direttore Generale.

#### Art. 18 - Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti, iscritto nel registro dei Revisori Contabili, è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione economica, patrimoniale e finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivo e di esercizio; effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti viene invitato e può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Il Revisore dei Conti resta in carica quattro anni e non può essere confermato o rinominato per più di un ulteriore mandato.

Il Revisore dei Conti, per lo svolgimento delle funzioni rela-

tive al proprio mandato percepisce una indennità che viene stabilita, su indicazione del Consiglio di Gestione, all'atto della nomina.

#### Art. 19 - Rimborsi spese

Fermo restando la gratuità della loro attività, con l'eccezione del revisore, a tutti i componenti degli organi della Fondazione è assicurato il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato, purché analiticamente documentate e previamente autorizzate, escluse quelle sostenute per la partecipazione alle riunioni indette dalla Fondazione stessa.

#### Art. 20 - Clausola Arbitrale


Per ogni controversia, che possa formare oggetto di compromesso relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto è competente a giudicare un unico arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Montepulciano.

L'arbitro giudicherà secondo diritto provvedendo ad emettere il lodo entro novanta giorni dalla data della costituzione formale ed integrale dell'arbitrato.

Luogo dell'arbitrato sarà Montepulciano. Le spese dell'arbitrato saranno suddivise secondo la pronuncia dell'arbitro.

#### Art. 21 - Scioglimento e devoluzione beni

Quando lo scopo della Fondazione è divenuto impossibile o sono divenuti eccessivamente onerosi i mezzi per attuarlo, la Fon-



dazione si estingue.

L'estinzione della Fondazione è deliberata dal consiglio di gestione sulla base di preventiva consultazione del Fondatore, dei Partecipanti istituzionali e degli altri Partecipanti.

Il Consiglio di gestione della Fondazione provvede, entro un mese dalla delibera di estinzione, alla nomina di un liquidatore, determinando le modalità di liquidazione.

In mancanza si applicano gli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

In caso di scioglimento i beni mobili, materiali ed immateriali, e immobili rimasti in proprietà della Fondazione devono essere restituiti, al netto degli eventuali saldi passivi di liquidazione, al Fondatore o agli altri soggetti Partecipanti conferenti.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Il liquidatore sulla base degli indirizzi del consiglio di gestione potrà devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

#### Art. 22 - Modifiche dello statuto

Lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Gestione approvata dai due terzi dei suoi componenti,

sentito il parere non vincolante dei Partecipanti istituzionali e degli altri Partecipanti.

Deve inoltre essere acquisito il parere favorevole del Fondatore.


Il parere del Fondatore e quello dei Partecipanti istituzionali e degli altri Partecipanti è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di modifica trasmessa dal Presidente della Fondazione. Essi si intendono favorevoli nel caso in cui il Fondatore e/o i Partecipanti istituzionali e gli altri Partecipanti non si esprimano entro il predetto termine.

#### Art. 24 - Presidenti Onorari

Sono proposti quali Presidenti onorari della Fondazione: Hans Werner Henze e Francesco Colajanni.

I Presidenti onorari della Fondazione, ove viventi, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto.".

2) di delegare al Presidente Mazzini Sonia i poteri per la presentazione ed il compimento di tutte le pratiche necessarie e richieste dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, dalla Legge Regionale 24 aprile 2001 n. 19 e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 17 luglio 2001 n. 31/R, appor-  
tando, ove necessario, allo statuto stesso modifiche non sostanziali che venissero eventualmente richieste dagli organi competenti, per l'approvazione delle modifiche dello statuto innanzi deliberate.



RISULTATI VOTAZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

La delibera viene assunta all'unanimità

Modalità di voto: palese

Il testo dello statuto nella sua redazione aggiornata viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

CHIUSURA VERBALE

Null'altro essendovi da deliberare la riunione del Consiglio di Gestione viene chiusa alle ore diciannove e minuti cinquanta

IMPOSTE E SPESE

Imposte e spese del presente verbale restano a carico della Fondazione.

MENZIONI LEGGE E REGOLAMENTO NOTARILE

Il presente atto

- del quale io notaio ho dato lettura alla parte costituita, omessa la lettura di quanto allegato per espressa dispensa avutane

- scritto da persona di mia fiducia e da me notaio consta di fogli sette per ventisei pagine e quanto fin qui della presente.

SOTTOSCRITTO ALLE ORE venti e minuti cinque

Firmato: Sonia Mazzini - Andrea Caiati Notaio Sigillo

Allegato ..... A  
al n. 182  
al n. 125 Rep.  
Racc

STATUTO

DELLA FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE  
DI MONTEPULCIANO

Art. 1 - Natura, denominazione e sede

E' costituita la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi della normativa prevista in materia dal Codice Civile e dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione ha sede legale in Montepulciano (Siena).

L'eventuale trasferimento in altra sede, purché nel territorio del comune di Montepulciano (Siena), potrà essere deliberato dal Consiglio di Gestione che potrà, inoltre, promuovere o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione, intendendo proseguire ed ampliare l'attività ininterrotta del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, iniziata nel 1975 con il felice incontro del geniale progetto del Maestro Hans Werner Henze con il Comune di Montepulciano, ha le seguenti finalità:

- promuovere la crescita delle conoscenze, esperienze e professionalità nel campo delle arti, prevalentemente musicali, nel territorio del Comune di Montepulciano e dei Comuni del sud senese;
- incentivare nel territorio del Comune di Montepulciano e dei Comuni del sud senese lo scambio di apporti artistici culturalmente diversi, per appartenenza nazionale, formazione, esperienza professionale, volontà ed interesse individuale, in uno spazio aperto destinato alla creatività e finalizzato alla pubblica fruizione;
- organizzare momenti e periodi di produzione espositiva e di spettacolo e di ogni attività ad essi funzionali, come punto di arrivo di percorsi originali e complessi vissuti in Montepulciano e dei Comuni del sud senese, in maniera da contaminare, permeare e sviluppare la sensibilità artistica e culturale di quanti vivono e lavorano nel territorio di Montepulciano, dei Comuni del sud senese e nell'area geografica e socio-economica di riferimento;
- organizzare e svolgere attività didattica e di promozione nel campo musicale, curando in particolar modo il rapporto con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del polo scolastico di Montepulciano e con scuole, accademie, fondazioni, università operanti in provincia di Siena e in regione Toscana;
- assicurare, anche attraverso la presenza e la funzione di una adeguata Direzione Artistica, la specificità del progetto "Cantiere" secondo i criteri che lo hanno costantemente carat-



terizzato e che ne rappresentano l'originalità:

- internazionalità delle attività e dei contenuti finalizzate allo scambio di esperienze e alla crescita di talenti artistici e musicali;
  - laboratorio permanente per la motivazione e la scoperta di giovani talenti;
  - attenzione e stimolo alla sperimentazione ed alla innovazione;
  - centralità della produzione artistica rispetto alla rappresentazione;
  - costruzione e radicamento sul territorio di strutture di formazione artistica e di supporto allo spettacolo nelle varie forme ed espressioni, sotto la guida di personalità di grande e riconosciuta qualità a livello nazionale ed internazionale.
- Gli effetti del perseguimento degli scopi sopra determinati avranno quale ambito spaziale il territorio della Regione Toscana pur essendo rivolti alla realizzazione di collaborazioni, rapporti ed attività che coinvolgano altre realtà territoriali, nazionali ed internazionali, aventi finalità analoghe o affini.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse  
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della cultura dell'arte; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo con l'autorizzazione preventiva dei fondatori;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, corsi di studi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed inter-

*Enrico Casarini*

*Andrea*

*Barbieri*



nazionali, i relativi addetti e il pubblico;

g) organizzare spettacoli, eventi culturali, concerti, mostre ed eventi espositivi in genere, incentive, sia per proprio conto che per conto di terzi;

h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

i) istituire premi e borse di studio;

l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### Art. 4 - Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice civile e della legislazione vigente in materia, tempo per tempo.

#### Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo originario costituito con i contributi e/o conferimenti, in denaro e in natura, dei fondatori, così come risulta dall'atto costitutivo;

b) dalle donazioni e contribuzioni successive dei fondatori e partecipanti istituzionali e non, destinati ad incremento del fondo di dotazione, escluse le erogazioni annuali, che potranno essere utilizzate direttamente per gli scopi della Fondazione nella gestione corrente;

c) dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi dal Consiglio di Gestione;

d) dai beni mobili e/o immobili e/o dai diritti reali di godimento sugli stessi, che nell'atto costitutivo o successivamente siano conferiti in proprietà ovvero in uso, ovvero in usufrutto alla Fondazione.

Il patrimonio di norma è incrementato:

a) dai contributi pubblici e dalle liberalità private, espressamente destinate ad incremento del patrimonio;

b) da ogni altro bene che provenga a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

c) dai proventi delle attività economiche e finanziarie svolte direttamente o indirettamente dalla Fondazione che siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

#### Art. 6 - Risorse per attività istituzionali

La Fondazione destina all'adempimento dei suoi compiti i redditi e gli utili derivanti dal patrimonio, i proventi della propria attività ed ogni altra eventuale liberalità che pervenga alla Fondazione non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e



di quelle ad esse strettamente connesse.

È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori, nonché partecipanti istituzionali e non e agli amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve, durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Esercizio di gestione

L'esercizio di gestione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 20 mese di Dicembre il Consiglio di gestione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio di esercizio di quello decorso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico preventivo può essere posticipata a data successiva e l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno, sempre a seguito di parere preventivo del revisore dei conti.

Il bilancio economico preventivo per l'esercizio successivo, con funzione autorizzatoria e di budget, è costituito dal conto economico previsionale, del piano degli investimenti, dalla nota illustrativa (integrativa) e dalla relazione del Consiglio di gestione.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché dalla relazione del Consiglio di gestione.

Nella redazione del bilancio, preventivo e d'esercizio, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del Codice Civile.

Il Consiglio di Gestione ed il Presidente, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio economico di previsione approvato.


Laddove l'approvazione del bilancio preventivo economico intervenga in data successiva rispetto al 20 dicembre la Fondazione opererà attraverso esercizio provvisorio durante il quale potranno essere sostenute esclusivamente le spese ordinarie, quelle obbligatorie e quelle relative ad impegni pluriennali già in corso nell'esercizio precedente e già coperti dalle previsioni precedentemente approvate; le spese obbligatorie sono riferite a impegni già assunti e a spese che, se non effettuate, possono nuocere al regolare svolgimento delle attività di gestione ordinaria e/o risultare contrarie a norme di carattere generale

Gli eventuali utili e/o avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per l'eventuale ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito dei precedenti risultati negativi, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per

*Enrico Pizzini*

*Antonio*

*Bozzi*



l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del codice civile.

Art. 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti.

Art. 9 - Fondatori, Partecipanti Istituzionali e partecipanti  
Sono fondatori:

- Il Comune di Montepulciano;
- La Provincia di Siena.

Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire in misura annuale o pluriennale al Fondo di Dotazione e alla gestione corrente, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione ovvero con un'attività, anche professionale e/o servizi, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I soggetti che intendano aderire alla Fondazione in qualità di Partecipante Istituzionale e di Partecipante devono farne richiesta scritta rispettivamente al Consiglio di Indirizzo ed al Consiglio di Gestione, le cui deliberazioni in merito sono inappellabili.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 10 - Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 11 - Esclusione e Recesso

Il Consiglio d'Indirizzo decide con la maggioranza dei due



*Emilio*  
*Mazzini*

*Michele*  
*Bois*



terzi dei componenti, arrotondata all'unità superiore, l'esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza assoluta dei componenti quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione per qualsiasi causa;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

#### Art. 12 - Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Revisore dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove istituiti, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

#### Art. 13 - Consiglio di Indirizzo compiti e convocazione

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di nove membri ad un massimo variabile di componenti.

La composizione sarà la seguente:

- a) sei membri nominati dal Comune di Montepulciano;
- b) tre membri nominati della Provincia di Siena;
- c) un membro nominato da ciascun Partecipante Istituzionale;
- d) fino a tre membri nominati dai Partecipanti.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre anni e non possono essere confermati o rinominati per più di un ulteriore mandato, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La carica di componente il consiglio di indirizzo è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro e/o professionale continuativo con la Fondazione.

Il Consiglio d'Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuta nomina dei membri di spettanza dei Fondatori.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato

motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono invitare il soggetto nominante a provvedere entro 60 giorni alla sostituzione.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui gli articoli 2 e 3;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale e procedere alla relativa attribuzione;
- nominare e revocare il Presidente della Fondazione ed, eventualmente, uno o più Vice Presidenti
- nominare il Direttore Artistico e, se ritenuto necessario, il Direttore Musicale, le cui attribuzioni e competenze dovranno essere stabilite nell'atto di nomina;
- nominare il Revisore dei Conti;
- nominare e revocare i membri del Consiglio di Gestione e, ove opportuno, il Direttore Generale.

Tutte le revoche dei componenti gli organi, con l'eccezione del revisore, possono essere disposte dai soggetti che hanno provveduto alla nomina senza necessità di giustificazione e per qualsiasi motivazione e/o causa.

In occasione della revoca, il soggetto che la dispone, deve contestualmente provvedere alla nomina del sostituto che avverrà per il residuo periodo di vigenza in carica dell'organo all'interno del quale è nominato.

Ad eccezione dei casi di revoca, la cessazione dei componenti del Consiglio di indirizzo, giunti al termine della durata in carica avviene successivamente al compimento delle attività di verifica dei risultati complessivi della gestione dell'esercizio precedente.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Con le stesse modalità il Consiglio di Indirizzo può essere convocato da un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione su questioni urgenti di rilevante importanza per la fondazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissa-



ta lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. I membri del Consiglio di Indirizzo non percepiscono alcun compenso e/o indennità per lo svolgimento del proprio mandato.

#### Art. 14 - Quorum

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Membri nominati; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza del rispetto delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio di indirizzo sono comunque valide in presenza di tutti i componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente della Fondazione vale doppio.

#### Art. 15 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da un numero di membri compreso tra cinque e nove, tra cui il Presidente della Fondazione, che restano in carica tre anni e non possono essere confermati o rinominati per più di un ulteriore mandato.

Ad eccezione dei casi di revoca, la cessazione dei componenti del Consiglio di gestione, giunti al termine della durata in carica avviene successivamente al compimento delle attività di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione e viceversa.

La carica di componente il consiglio di gestione è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro e/o professionale continuativo con la Fondazione.

I componenti del Consiglio di Gestione, compreso il Presidente e vice - Presidente, non percepiscono nessun compenso e/o indennità per lo svolgimento del loro mandato.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di prudenza, economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio d'Indirizzo, nonché della programmazione budgetaria e di bilancio approvata.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre, sentito il Direttore Artistico, i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- attribuire la qualifica di Partecipante stabilendone le modalità e condizioni;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- approvare, sia in prima che in seconda convocazione, il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio, de-

rivanti dagli indirizzi espressi dal Consiglio di Indirizzo;

- deliberare eventuali modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti ai componenti il Consiglio di Gestione;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio con le stesse modalità di voto di cui al precedente punto;
- approvare il regolamento della Fondazione.
- nominare eventuali componenti degli organi di altri enti il cui statuto preveda la nomina dei medesimi da parte della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri e la predisposizione di un avviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

In prima convocazione esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente statuto.

In assenza del rispetto delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio di gestione sono comunque valide in presenza di tutti i componenti in carica.

#### Art. 16 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, è nominato e revocato dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Egli può delegare singoli compiti al od ai Vice Presidenti.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente o, se nominati, più di uno, dal Vice Presidente anziano e, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi dal Consigliere anziano dell'organo da presiede-



re.

Art. 17 - Direttore Generale e Segreteria Amministrativa  
Il Direttore Generale, ove istituito, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione ed opera riferendo costantemente al Consiglio di Gestione tramite il Presidente.

All'atto della nomina il Consiglio d'Indirizzo affida la fissazione della natura del rapporto e relativa retribuzione al Consiglio di gestione.

Egli sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione, impartisce opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

In particolare svolge i seguenti compiti:

- mantenere i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione;
- svolgere tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Gestione, incluse quelle riguardanti gli aspetti sia organizzativi che finanziari connessi alla gestione ordinaria ed al funzionamento in genere della Fondazione;
- firmare la corrispondenza, gli atti e/o la serie di atti specificatamente delegatigli da parte del Consiglio di Gestione;
- curare gli aspetti esecutivi dei progetti;
- dirigere il personale della Fondazione e predisporre l'organizzazione degli uffici della Fondazione;
- adempiere ai compiti ad esso eventualmente delegati dal Consiglio di Gestione.

La Fondazione potrà avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di una Segreteria amministrativa che avrà anche il compito di supportare le attività degli Organi della Fondazione e del Direttore Generale.

#### Art. 18 - Revisore dei conti

Il Revisore dei Conti, iscritto nel registro dei Revisori Contabili, è nominato dal Consiglio di Indirizzo.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione economica, patrimoniale e finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivo e di esercizio; effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti viene invitato e può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

Il Revisore dei Conti resta in carica quattro anni e non può essere confermato o rinominato per più di un ulteriore mandato.

Il Revisore dei Conti, per lo svolgimento delle funzioni relative al proprio mandato percepisce una indennità che viene stabilita, su indicazione del Consiglio di Gestione, all'atto

della nomina.

#### Art. 19 - Rimborsi spese

Fermo restando la gratuità della loro attività, con l'eccezione del revisore, a tutti i componenti degli organi della Fondazione è assicurato il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato, purché analiticamente documentate e previamente autorizzate, escluse quelle sostenute per la partecipazione alle riunioni indette dalla Fondazione stessa.

#### Art. 20 - Clausola Arbitrale

Per ogni controversia, che possa formare oggetto di compromesso relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto è competente a giudicare un unico arbitro designato dal Presidente del Tribunale di Montepulciano.

L'arbitro giudicherà secondo diritto provvedendo ad emettere il lodo entro novanta giorni dalla data della costituzione formale ed integrale dell'arbitrato.

Luogo dell'arbitrato sarà Montepulciano. Le spese dell'arbitrato saranno suddivise secondo la pronuncia dell'arbitro.

#### Art. 21 - Scioglimento e devoluzione beni

Quando lo scopo della Fondazione è divenuto impossibile o sono divenuti eccessivamente onerosi i mezzi per attuarlo, la Fondazione si estingue.

L'estinzione della Fondazione è deliberata dal consiglio di gestione sulla base di preventiva consultazione del Fondatore, dei Partecipanti istituzionali e degli altri Partecipanti.

Il Consiglio di gestione della Fondazione provvede, entro un mese dalla delibera di estinzione, alla nomina di un liquidatore, determinando le modalità di liquidazione.

In mancanza si applicano gli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del codice civile.


In caso di scioglimento i beni mobili, materiali ed immateriali, e immobili rimasti in proprietà della Fondazione devono essere restituiti, al netto degli eventuali saldi passivi di liquidazione, al Fondatore o agli altri soggetti Partecipanti conferenti.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Il liquidatore sulla base degli indirizzi del consiglio di gestione potrà devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

#### Art. 22 - Modifiche dello statuto

Lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Gestione approvata dai due terzi dei suoi componenti, sentito il parere non vincolante dei Partecipanti istituzionali e degli altri Partecipanti.



Deve inoltre essere acquisito il parere favorevole del Fondatore.

Il parere del Fondatore e quello dei Partecipanti istituzionali e degli altri Partecipanti è espresso entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di modifica trasmessa dal Presidente della Fondazione. Essi si intendono favorevoli nel caso in cui il Fondatore e/o i Partecipanti istituzionali e gli altri Partecipanti non si esprimano entro il predetto termine.

Art. 23 - Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 24 - Presidenti Onorari

Sono proposti quali Presidenti onorari della Fondazione: Hans Werner Henze e Francesco Colajanni.

I Presidenti onorari della Fondazione, ove viventi, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto.

Art. 25 - Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo anche in numero inferiore a quanto previsto dal presente statuto e verranno successivamente integrati.

**Copia conforme all'originale firmato**

**a norma di legge.**

Si rilascia per uso *consentito*  
Montepulciano, 17 giugno 2013.

*Antonio Colajanni*

